

# Consiglio Regionale della Lombardia

## LEGGE REGIONALE del 1 febbraio 2005 n°2 Norme in materia di discipline bio-naturali

### Art. 1 Finalità e principi

1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l'attività di operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.
2. Le prestazioni afferenti l'attività degli operatori delle discipline bio-naturali consistono in attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che **non** hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le **risorse vitali** dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.